

## RC AUTO

## Tutela del terzo trasportato, una legge poco efficace

La nuova disciplina, contenuta nell'articolo 141 del codice delle assicurazioni, introduce limitazioni e complicazioni amministrative. Ecco quali.



**Paolo Vinci** è avvocato e docente di Diritto sanitario all'università Milano-Bicocca.

**N**egli ultimi anni ha preso sempre di più piede il sistema di risarcimento del danno in favore del terzo trasportato, descritto nel 141 del codice delle assicurazioni (Cap). Una misura innovativa (ma non necessariamente migliorativa), rispetto al sistema in vigore in precedenza, regolamentato dalla legge 990/1969. In passato, il trasportato poteva rivolgersi indifferentemente alla compagnia che ha assicurato il veicolo a bordo del quale viaggiava, oppure quella che copre l'altra automobile coinvolta nel sinistro. Gli era consentito, inoltre, cumulare entrambe le domande in un unico giudizio. Nell'ipotesi di concorso di colpa per i conducenti coinvolti, entrambe le compagnie erano obbligate a risarcire il danneggiato per intero, grazie alla regola della responsabilità solidale (articolo 2055 del codice civile), rilevando il diverso grado di colpa esclusivamente nei rapporti interni.

L'articolo 141 del codice delle assicurazioni prevede che il terzo danneggiato, salva l'ipotesi di sinistro provocato da caso fortuito, sia risarcito dall'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il limite è il massimale minimo di legge, che corrisponde a 774.685,35 euro (a prescindere dalla responsabilità dei conducenti coinvolti). Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, se il suo veicolo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

La previsione non fa distinzione in base al tipo di trasporto. L'azione diretta per il risarcimento è esercitata nei confronti della compagnia del veicolo su cui il danneggiato era a bordo al momento del sinistro.

L'assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere la compagnia che ha dato copertura al veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato (sempre per l'articolo 141 del Cap).

**I vantaggi di questa norma sono da un lato una maggiore facilità per il danneggiato di reperire** i dati identificativi del veicolo a bordo del quale viaggiava; dall'altro, l'obbligo dell'assicuratore dell'auto su cui era il terzo trasportato, anche se non c'è concorso di colpa da parte del conducente. Ciò consente di garantire, in ogni caso, il risarcimento del danneggiato.

L'obiettivo del legislatore era quello di garantire in ogni caso il terzo trasportato. Ma la normativa di riferimento sembrerebbe non aver raggiunto in concreto i risultati prefissati: in primo luogo: è tutt'altro che a favore delle vittime consumatori e dei contraenti più deboli. Prevede come solo responsabile obbligato la compagnia assicurativa del veicolo su cui il terzo era trasportato, quando, prima, c'erano più responsabili e operava il beneficio della solidarietà. In secondo luogo, il risarcimento del danno al terzo trasportato non può superare il massimale di legge pari a 774.685,35

euro: quindi la posizione del terzo trasportato è certamente peggiore rispetto ad altri danneggiati che possono ottenere un risarcimento, anche superiore.

Secondo le nuove norme, inoltre, il terzo trasportato non può avanzare richieste al responsabile civile se questo ha un massimale inferiore al minimo, a differenza di quanto avveniva prima (quando il trasportato poteva contare su più massimali). La questione è stata, di recente, oggetto di una pronuncia da parte della Corte costituzionale (ordinanza 23/12/2008 n. 440), la quale ha stabilito che la norma mira a rafforzare la posizione del trasportato, «legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso».

In terzo luogo, l'articolo 141 del Cap prevede che il terzo trasportato sia risarcibile «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito».

La nuova normativa poggia sulla responsabilità oggettiva del vettore prescindendo dall'accertamento della colpa: questa regola configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva che farebbe perdere al terzo trasportato la possibilità di ottenere il risarcimento del danno morale, se si aderisse a un orientamento minoritario della Cassazione. Ma c'è di più. In riferimento alla clausola prevista dall'articolo 141 del Cap, secondo la quale «salva l'ipotesi di sinistro cagio-

nato da caso fortuito», nel concetto di «caso fortuito», per giurisprudenza e dottrine consolidate, rientra anche il fatto del terzo. Che, in materia di sinistri stradali, consiste proprio nella responsabilità di altri conducenti. La conseguenza che ne deriverebbe è che, un'eventuale condanna della compagnia assicuratrice del vettore prescinde totalmente dall'accertamento della responsabilità.

### Altro problema è dato dal fatto che l'unico legittimato passivo in caso di giudizio

intentato dal terzo trasportato è l'assicuratore del vettore. Tanto è vero che la compagnia assicurativa dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro può solo intervenire nel giudizio dove riconosca la responsabilità del proprio assicurato. Quanto stabilito dal comma 3, si pone in netto contrasto sia con l'articolo 24 della costituzione (che prevede il diritto alla difesa), sia con l'articolo 2055 del codice civile, che definisce la responsabilità in solido. Tuttavia, l'articolo 141 non sembra essere chiaro sul fatto se al trasportato sia rimessa la facoltà di valutare se l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del veicolo che ha effettuato il trasporto costituisca l'unica strada possibile. E, quindi, se l'articolo 141 deroghi o meno al 144.

In conclusione, sembrerebbe evidente che la rivoluzione-articolo 141 è risultata fallimentare perché, oltre a offrire un quadro poco chiaro e confusionario, complica la disciplina vigente e ha precluso un'adeguata tutela del terzo trasportato. Che è l'unico soggetto che ci rimette. ■